

## ATTI DI BENEDETTO XVI

Lettera apostolica “motu proprio” *Ecclesiae unitatem*, a proposito della Commissione *Ecclesia Dei*, 2 luglio 2009, «AAS» 101 (2009) 710-711.\*

1. **I**L compito di custodire l’unità della Chiesa, con la sollecitudine di offrire a tutti gli aiuti per rispondere nei modi opportuni a questa vocazione e grazia divina, spetta in modo particolare al Successore dell’Apostolo Pietro, il quale è il perpetuo e visibile principio e fondamento dell’unità sia dei Vescovi che dei fedeli (cfr Conc. Ecum. Vat. II, Cost. dogm. sulla Chiesa *Lumen Gentium*, 23; Conc. Ecum. Vat. I, Cost. dogm. sulla Chiesa di Cristo *Pastor aeternus*, cap. 3: DS 3060). La priorità suprema e fondamentale della Chiesa, in ogni tempo, di condurre gli uomini verso l’incontro con Dio deve essere favorita mediante l’impegno di giungere alla comune testimonianza di fede di tutti i cristiani.

2. Nella fedeltà a tale mandato, all’indomani dell’atto con cui l’Arcivescovo Marcel Lefebvre, il 30 giugno 1988, conferì illecitamente l’ordinazione episcopale a quattro sacerdoti, il Papa Giovanni Paolo II, di venerata memoria, istituì, il 2 luglio 1988, la Pontificia Commissione *Ecclesia Dei* “con il compito di collaborare con i Vescovi, con i Dicasteri della Curia Romana e con gli ambienti interessati, allo scopo di facilitare la piena comunione ecclesiale dei sacerdoti, seminaristi, comunità o singoli religiosi e religiose finora in vario modo legati alla Fraternità fondata da Mons. Lefebvre, che desiderino rimanere uniti al Successore di Pietro nella Chiesa Cattolica, conservando le loro tradizioni spirituali e liturgiche, alla luce del Protocollo firmato lo scorso 5 maggio dal Cardinale Ratzinger e da Mons. Lefebvre” (Giovanni Paolo II, Litt. Ap. Motu proprio datae *Ecclesia Dei* (2 luglio 1988), n. 6: AAS 80 (1988), 1498).

3. In questa linea, aderendo fedelmente al medesimo compito di servire la comunione universale della Chiesa nella sua manifestazione anche visibile e compiendo ogni sforzo perché a tutti quelli che hanno veramente il desiderio dell’unità sia reso possibile di rimanervi o di ritrovarla, ho voluto ampliare e aggiornare, con il Motu Proprio *Summorum Pontificum*, l’indicazione generale già contenuta nel Motu Proprio *Ecclesia Dei* circa la possibilità di usare il *Missale Romanum* del 1962, attraverso norme più precise e dettagliate

\* Vedi alla fine del documento la nota di F. PUIG, *Mutamenti strutturali della Commissione Ecclesia Dei*.

(cfr Benedetto XVI, Litt. Ap. Motu proprio datae *Summorum Pontificum* (7 luglio 2007): «AAS» 99 (2007), 777-781).

4. Nello stesso spirito e con il medesimo impegno di favorire il superamento di ogni frattura e divisione nella Chiesa e di guarire una ferita sentita in modo sempre più doloroso nel tessuto ecclesiale, ho voluto rimettere la scomunica ai quattro Vescovi ordinati illecitamente da Mons. Lefebvre. Con tale decisione, ho inteso togliere un impedimento che poteva pregiudicare l'apertura di una porta al dialogo e invitare così i Vescovi e la "Fraternità San Pio X" a ritrovare il cammino verso la piena comunione con la Chiesa. Come ho spiegato nella Lettera ai Vescovi cattolici del 10 marzo scorso, la remissione della scomunica è stata un provvedimento nell'ambito della disciplina ecclesiastica per liberare le persone dal peso di coscienza rappresentato dalla censura ecclesiastica più grave. Ma le questioni dottrinali, ovviamente, rimangono e, finché non saranno chiarite, la Fraternità non ha uno statuto canonico nella Chiesa e i suoi ministri non possono esercitare in modo legittimo alcun ministero.

5. Proprio perché i problemi che devono ora essere trattati con la Fraternità sono di natura essenzialmente dottrinale, ho deciso – a ventuno anni dal Motu Proprio *Ecclesia Dei*, e conformemente a quanto mi ero riservato di fare (cfr. *ibid.* art. 11, 781) – di ripensare la struttura della Commissione *Ecclesia Dei*, collegandola in modo stretto con la Congregazione per la Dottrina della Fede.

6. La Pontificia Commissione *Ecclesia Dei* avrà, pertanto, la seguente configurazione:

a) Il Presidente della Commissione è il Prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede.

b) La Commissione ha una propria tabella organica composta dal Segretario e da Officiali.

c) Sarà compito del Presidente, coadiuvato dal Segretario, sottoporre i principali casi e le questioni di carattere dottrinale allo studio e al discernimento delle istanze ordinarie della Congregazione per la Dottrina della Fede, nonché sottometterne le risultanze alle superiori disposizioni del Sommo Pontefice.

7. Con questa decisione ho voluto, in particolare, mostrare paterna sollecitudine verso la "Fraternità San Pio X" al fine di ritrovare la piena comunione con la Chiesa. Rivolgo a tutti un pressante invito a pregare senza sosta il Signore, per l'intercessione della Beata Vergine Maria, "ut unum sint".

Dato a Roma, presso San Pietro, il 2 luglio 2009, anno quinto del Nostro Pontificato.

## MUTAMENTI STRUTTURALI DELLA COMMISSIONE ECCLESIA DEI

La sostanza del contenuto normativo della lettera apostolica è espressa nei seguenti termini: «ripensare la struttura della Commissione *Ecclesia Dei*, collegandola in modo stretto con la Congregazione per la Dottrina della Fede» (*Ecclesiae unitatem*, n. 5). Dal punto di vista operativo, la riorganizzazione è determinata dalle misure stabilite nel numero 6 della lettera.

Come viene esplicitamente ricordato nel testo della lettera (cfr. n. 5), Benedetto XVI si era già pronunciato nel senso di voler intraprendere delle modifiche nell'assetto e dipendenza della commissione (art. 11 della Lettera Apostolica *Summorum Pontificum*; Benedetto XVI, *Litt. Ap. Motu proprio datae Summorum Pontificum*, 7 luglio 2007, «AAS» 99 (2007), 781; anche in «*Ius Ecclesiae*» 19 (2007) 763-772): «Pontificia Commissio "Ecclesia Dei" a Ioanne Paulo II anno 1988 erecta, munus suum adimplere pergit. Quae Commissio formam, officia et normas agendi habeat, quae Romanus Pontifex ipsi attribuire voluerit». Tale intenzione fu anche resa esplicita nella lettera ai vescovi della Chiesa cattolica riguardo alla remissione della scomunica dei quattro vescovi consacrati dall'arcivescovo Lefebvre, di 10 marzo 2009 (*L'Osservatore Romano*, 13 marzo 2009, p. 8) : «è mia intenzione di collegare in futuro la Pontificia Commissione *Ecclesia Dei* con la Congregazione per la Dottrina della Fede».

Nel numero 5 della lettera apostolica *Ecclesiae unitatem* si legge che lo spostamento della dipendenza organizzativa è dovuto al fatto che «i problemi che devono ora essere trattati con la Fraternità sono di natura essenzialmente dottrinale». Sembra chiaro, di conseguenza, che all'interno della funzione propria della Commissione (che è la collaborazione «con i Vescovi, con i Dicasteri della Curia Romana e con gli ambienti interessati, allo scopo di facilitare la piena comunione ecclesiale dei sacerdoti, seminaristi, comunità o singoli religiosi e religiose finora in vario modo legati alla Fraternità fondata da Mons. Lefebvre»: *Ecclesia Dei*, art. 6, a; ripreso in *Ecclesiae Unitatem*, n. 2), da adesso in poi verrà accentuato l'aspetto della riflessione sulle divergenze di base sulla dottrina cattolica che stanno all'origine del problema. Dal punto di vista operativo, per portare avanti un così delicato compito, si ritiene opportuno poter contare sull'aiuto delle «istanze ordinarie della Congregazione per la Dottrina della Fede» (*Ecclesiae Unitatem*, n. 6).

Tale misura porta con sé la continuità della *Ecclesia Dei* come commissione pontificia – con una propria struttura organica composta dal Segretario e da Officiali (cfr. n. 6, b) – con a capo, come Presidente, il Prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede. Attraverso il suo duplice compito, il Presidente, «coadiuvato dal Segretario» si troverà nelle condizioni giuste per «sottoporre i principali casi e le questioni di carattere dottrinale allo studio e

al discernimento delle istanze ordinarie della Congregazione per la Dottrina della Fede» (*Ecclesiae unitatem*, 6, c). Va notata la scomparsa implicita dell'ufficio di Vice-presidente della Commissione, che d'altronde si è resa effettiva per il fatto di essere stato nominato soltanto di recente un nuovo Segretario (oltre al nuovo Presidente nella persona del Prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede).

Per quanto riguarda le funzioni della Commissione *Ecclesia Dei* non relative alle questioni dottrinali, la lettera apostolica non offre particolari informazioni. In linea di massima, dovrebbe affermarsi che la sussistenza della Commissione porterebbe con sé quella dell'insieme delle attribuzioni che le sono proprie. In mancanza di un ulteriore intervento normativo, sembra dover affermarsi che le funzioni originarie ad essa attribuite, e che ha svolto fin adesso, non sono significativamente mutate. Va ricordato, inoltre, che la recente lettera apostolica *Summorum Pontificum* non solo si esprime nel senso della continuità delle funzioni della Commissione (cfr. artt. 11 e 12) ma le attribuisce sia in modo generale (art. 12) che per fattispecie concrete (artt. 7 e 8) poteri per seguire l'applicazione delle disposizioni contenute nella stessa lettera per quanto riguarda l'uso della "forma straordinaria del Rito romano". Questa competenza viene descritta «oltre alle facoltà di cui già gode» (art. 12) la Commissione.

Il riferimento alle facoltà di cui gode la Commissione, dovrebbe estendersi non solo a quello che si prescrive nella norma costitutiva della stessa, vale a dire, la lettera apostolica in forma di *motu proprio Ecclesia Dei* del 1988, ma anche – con i necessari aggiustamenti – al rescritto del 18 ottobre 1988 («AAS» 82 (1990), 533-534) concedente diverse facoltà al Presidente e competenze alla Commissione (cfr. il commento di Jesús Miñambres in questa stessa rivista, «Ius Ecclesiae» 3 (1991) 341-344).

Da un punto di vista sistematico, invece, il nuovo assetto della Commissione *Ecclesia Dei*, pur essendo conforme al senso generale delle commissioni pontificie quali strumenti flessibili per venire incontro a particolari bisogni all'interno della Curia Romana, dà luogo ad un fenomeno singolare. Infatti, da "commissione indipendente" (secondo la dicitura di una parte della dottrina, che accenna, tra l'altro, al fatto di far direttamente riferimento al Romano Pontefice) sembrerebbe passare allo *status* di "commissione dipendente" (dalla Congregazione per la Dottrina della Fede), senonché tale dipendenza sembra essere di tipo formalmente organico solo per quanto riguarda una parte delle funzioni (quelle di taglio dottrinale); non tanto chiaramente, invece, per quanto attiene alle altre competenze.

In sintesi, oltre alla accennata funzione di guidare il dialogo dottrinale, già effettivamente iniziato, le altre funzioni attribuite alla Commissione sarebbero quelle che aveva in precedenza con le modifiche derivanti dalle norme della Lettera Apostolica *Summorum Pontificum*.

In questo senso la funzione di vigilare sulla sua applicazione (cfr. art. 12), si concretizza da un lato nella competenza di conoscere ogni caso di difficoltà relativa alla richiesta da parte di un gruppo di fedeli laici della celebrazione della Santa Messa secondo il rito del Messale Romano edito nel 1962 (art. 5.1) occasionata sia dalla posizione del parroco, che, nel caso in cui la questione sia stata deferita al vescovo, “egli non può provvedere per tale celebrazione” (art. 7). Dall’altro lato, la Commissione è deputata ad offrire “consiglio e aiuto” ai vescovi che volendo rispondere alle richieste dei gruppi di fedeli, non sono in grado di farlo (“*ob varias causas*”, art. 8).

Le altre funzioni riguardano principalmente le questioni riguardanti la regolarizzazione di situazioni canoniche sorte dall’amministrazione di sacramenti (ordine, matrimonio) ricevuti prima della reintegrazione nella piena comunione ecclesiale, e l’esercizio dell’autorità della Sede Apostolica sui diversi soggetti collettivi (associazioni, società, istituti, comunità religiose) che seguono la forma straordinaria del Rito Romano e praticano le precedenti tradizioni della vita religiosa, nati o accolti per atto della stessa Commissione.